

PRATICA CONTABILE

ASPETTI CONTABILI: SVALUTAZIONE CREDITI COMMERCIALI

01. NOZIONE

La **contabilità generale** è un sistema di registrazione delle vicende aziendali. In particolare permette di tenere memoria di tutti i **rapporti di scambio** (*vendite, acquisti, incassi, pagamenti, ecc.*) fra l'azienda e l'ambiente esterno.

Semplificando, scopo della contabilità è di arrivare al **bilancio d'esercizio**, quindi evidenziare:

il **reddito** prodotto dall'azienda ogni anno: ossia **l'utile** o **la perdita** derivanti dallo svolgimento della gestione attraverso il **conto economico**;

il **capitale disponibile** in un dato momento: ovvero da un lato il complesso **degli investimenti**, e dall'altro **l'insieme dei finanziamenti** (debiti e capitale proprio) attraverso lo **stato patrimoniale**.

Il metodo della **partita doppia** (**principio di duplice rilevazione simultanea**) postula che i fatti aziendali siano esaminati sotto due aspetti:

- **l'aspetto finanziario**;
- **l'aspetto economico-patrimoniale**.

Le **rilevazioni contabili** sono il veicolo attraverso il quale registrare i fatti in partita doppia; come noto le registrazioni vanno compilate su due colonne (**Dare e Avere**), la cui somma si annulla; ogni colonna annulla l'altra, una compilazione corretta avrà un saldo pari a **zero**.

Solo in questo caso la **registrazione quadra**.

In queste **Schede** dedicate agli aspetti contabili analizzeremo le singole operazioni.

02. I CREDITI COMMERCIALI

I **crediti commerciali** devono essere rilevati al loro **valore nominale**.

Questo nell'ordinaria gestione dell'impresa perché al termine dell'esercizio, mediante le scritture di assestamento, gli stessi devono essere imputati al **presunto valore di realizzo**.

Tale operazione presuppone un'attenta analisi delle somme iscritte a credito per valutare con attenzione quelle somme che o risultano perse (clienti sottoposto a procedure) o che presentano caratteri di dubbia esigibilità.

Il **Principio Contabile 15 dell'OIC (Crediti)** del dicembre 2016, dispone, tra l'altro:

- i crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo;
- i crediti verso i propri creditori non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività;
- i crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti;
- un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.

Lo stesso **Principio** dispone che debbano essere valutati gli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, indicandoli ad esempio:

significative difficoltà finanziarie del debitore;

una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

03. ASPETTO CONTABILE

La prima operazione consiste nell'eliminare i crediti sicuramente inesigibili, se esiste la possibilità vanno annullati utilizzando il **Fondo svalutazione crediti** (o *Fondo accantonamento rischi su crediti*), nel caso contrario si imputano a costo.

Se si ricorre alla **svalutazione del singolo credito** occorrerà rilevare in partita doppia l'avvenuta svalutazione.

ESEMPIO:

Dell'originario credito di euro 50.000 verso il cliente Alfa, vista la procedura concorsuale in corso, si ritiene se ne possa riscotere solamente la metà.

	<i>Svalutazione crediti</i>	<i>a</i>	<i>F.do svalut.ne Crediti</i>		25.000,00
	<i>Svalutato credito cliente Alfa</i>				

Il Fondo svalutazione crediti va a rettificare l'importo dei crediti verso i clienti.

Discorso più complesso se si procede alla generica svalutazione dei crediti che può avvenire sulla base di accadimenti che non si sono ancora manifestati. In questo caso la svalutazione si baserà su una percentuale derivante dall'esperienza acquisita negli anni trascorsi.

Ai fini fiscali occorre ricordare quanto segue, **l'articolo 106 del TUIR** detta specifiche disposizioni per la svalutazione dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti:

- le svalutazione dei crediti sono deducibili in ciascun esercizio **nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti**;
- tale deduzione non è più ammessa quando l'ammontare delle svalutazioni **ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti**;
- le **perdite su crediti** sono deducibili **solo per la parte che eccede il fondo come sopra costituito**;
- eccezione per gli intermediari finanziari per i quali le svalutazioni sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio (compresi quelli derivanti da leasing).

Ma torniamo al nostro ragionamento civile, la svalutazione dei crediti, come detto, dovrebbe avvenire sulla base dell'esperienza storica dell'impresa.

ESEMPIO:

L'impresa alla data del 31/12 valuta **nel 5% la giusta quota** percentuale di svalutazione dei crediti vista la storia in materia derivante dagli anni pregressi. Pertanto:

Valore nominale dei crediti	€	1.500.000,00
Svalutazione credito ditta Alfa	€	<u>25.000,00</u>
Valore dei crediti al netto perdite	€	1.475.000,00
Svalutazione dei crediti dell'esercizio 5%	€	73.750,00

La scrittura nel libro giornale:

	<i>Svalutazione crediti</i>	<i>a</i>	<i>F.do svalut.ne Crediti</i>		73.750,00
	<i>Svalutazione generica dei crediti in ragione del 5%</i>				

Si rammenti che occorrerà riprendere in aumento il risultato del Conto economico in dichiarazione dei redditi per il limite sopra visto.

Altre, **finale ipotesi** che può verificarsi è lo stralcio definitivo di un credito sicuramente inesigibile.

ESEMPIO:

Il credito del cliente BETA di € 20.000 diviene inesigibile, il fondo svalutazione crediti è pari a € 15.000.

	<i>Diversi</i>	<i>a</i>	<i>Crediti v.so Clienti</i>		20.000,00
	<i>Annulato credito verso cliente BETA per sopravvenuta inesigibilità</i>				
			<i>F.do svalut.ne Crediti</i>	15.000,00	
			<i>Sopravvenienze passive</i>	<u>5.000,00</u>	